


Origine



Provincia di Milano



PARCO AGRICOLO SUD MILANO

DELIBERAZIONE N° ...**24**./2007

CONSIGLIO DIRETTIVO

Atti n° 75228/07/2.8/05/8116

Seduta del ...**29 MAG. 2007**

<i>Presidente</i>	BRUNA BREMBILLA	ASSENTE
<i>Vice Presidente</i>	GIACOMO BERETTA	ASSENTE
<i>Consiglieri</i>	CARLA ANDENA	ANTONELLO PATTÀ ASSENTE
	ASSENTE , GIANCARLO CAPELLI	DARIO OLIVERO
	ASSENTE , RENATO CIPOLLA	PAOLO ROMITI
	PAOLO DEL NERO	FRANCO TAGLIAFERRI
	ANDREA GAIARDELLI	

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino PRINCIOTTA

Su proposta della Presidente Bruna BREMBILLA

Oggetto: Comune di Peschiera Borromeo, conformità al P.T.C. per impianto di trattamento rifiuti inerti, località Cascina Fornace, ditta Eureko s.r.l. – approvazione dichiarazione di compatibilità ambientale (deliberazione immediatamente eseguibile)

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali dr Cristina Melchiorri

L'atto si compone di 5 pagine di cui _____ pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'art. 1, comma 6 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 "nuove disposizioni in materie di aree regionali protette" che ha posto in capo alla Giunta Regionale l'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi regionali;

Vista la l.r. 23 aprile 1990, n. 24 "Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/818 del 03.08.2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Vista la richiesta della Ditta Eureka s.r.l., con sede operativa in Località Cascina Fornace in Peschiera Borromeo, ha richiesto la certificazione di conformità al Piano Territoriale del Parco dell'intervento in oggetto, da situarsi nel Comune di Peschiera Borromeo in Località Cascina Fornace, in data 12/3/07, pervenutaci in data 13/3/07;

Vista la relazione predisposta dall'arch. Alessandro Caramellino, Specialista Tecnico delle Infrastrutture del Parco Agricolo Sud Milano, in data 17 aprile 2007, in atti;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi ricade all'interno della perimetrazione del Parco Agricolo Sud Milano, in particolare in area classificata dal P.T.C. come "Territori agricoli di cintura metropolitana" (art. 25) e in "Aree di coltivazione di cave" (art. 45 delle N.T.A del P.T.C. del Parco, approvato con D.G.R. n° 7/818 del 3 agosto '00);

Considerato che:

- All'interno del perimetro del Parco Sud, nel Comune di Peschiera Borromeo e precisamente in Località Cascina Fornace, è situata un'area di coltivazione di cava, gestita dalla Ditta Eureka s.r.l.;
- In quest'area, oltre alla normale attività estrattiva, la Ditta Eureka svolge un'attività di messa in riserva, recupero, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi, in gran parte materiali inerti provenienti da scavi e/o da terreni di bonifica;
- L'area occupata da tale attività di smaltimento rifiuti ammonta ad una superficie di circa 33.000 mq; tale attività è stata autorizzata con Disposizione Dirigenziale del Settore Rifiuti ed Energia della Provincia di Milano n. 146/2004 del 8/6/2004. Tale atto è stato emanato in seguito alla convocazione di Conferenza di Servizi in merito alla realizzazione dell'impianto, a cui ha regolarmente partecipato il Parco Sud. In tale sede l'Ente Parco ha emanato un provvedimento negativo nei confronti di tale impianto, con Disposizione Dirigenziale n. 48/2004 del 15/3/2004, con le seguenti motivazioni:
 1. nell'ambito dell'art. 25, non sono ammesse nuove localizzazione di centri di raccolta e smaltimento rifiuti,
 2. la realizzazione inoltre di nuove costruzioni e volumetrie è ammessa, previo parere del competente Servizio della Provincia di Milano, esclusivamente per l'esercizio della sola attività agricola e non per attività di tipo extragricolo;
- Il Settore Rifiuti ed Energia della Provincia di Milano ha motivato l'autorizzazione valutando l'intervento non come nuovo impianto ma come esistente, in quanto si è sostenuto che la Ditta

Eureko era già in possesso dei codici per lo smaltimento dei rifiuti in questione. Secondo tale interpretazione l'impianto non prevedeva nessun aumento quali-quantitativo bensì solo il miglioramento tecnologico/ambientale del complesso, con l'espressione di parere favorevole alla costruzione di una tettoia di altezza 11 per un totale di mq 1235;

- Il progetto che viene attualmente sottoposto al Consiglio Direttivo prevede l'aumento dei quantitativi trattati e la realizzazione di interventi edilizi di miglioramento delle strutture accessorie per il funzionamento dell'impianto;
- Nello specifico si richiede la demolizione di edificio di 233,5 mq e la realizzazione di nuovo con destinazione "laboratori di analisi del materiale in corso di smaltimento" per un totale di 262,5 mq. Considerato che si tratta di un ampliamento di slp quantificabile come 12,5 % in aumento rispetto l'esistente, ciò è ammissibile ai sensi dell'art. 25 comma 6 in cui sono ammessi gli ampliamenti delle strutture adibiti ad usi non agricoli fino al 20% *una tantum*;
- Si precisa che in merito il Consiglio Direttivo, con delibera n. 29/2005 del 27/9/2005, ha approvato le "Linee Guida per la localizzazione di attività di trattamento e smaltimento rifiuti, autodemolizione, centri per il riciclaggio, deposito e vagliatura inerti ecc., per aree comprese all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano", modificando in parte l'atteggiamento relativamente agli impianti di trattamento e smaltimento inerti localizzati negli ambiti di coltivazione di cava. Nello specifico nel suddetto atto l'orientamento è che all'interno del perimetro del Parco non si prevede l'autorizzazione di nuove attività, relative al trattamento e smaltimento di rifiuti, ad eccezione degli impianti previsti dalla Pianificazione Regionale e Provinciale, con il consenso dall'Amministrazione locale, previo Accordo di Programma, che preveda ed individui forme di mitigazione/compensazione ambientale, anche aggiuntive rispetto a quelle previste dagli Studi di Impatto Ambientale eventualmente dovuti. Specifica deroga può essere applicata nel caso d'installazione di attrezzature e impianti per il trattamento di macerie/inerti nell'ambito di "Aree di coltivazione di cave" (art. 45 delle NTA), e vincolate al permanere dell'attività estrattiva;
- Pur considerato quindi il chiaro orientamento relativamente alle possibilità di localizzazione di impianti per inerti all'interno del Parco in area di cava, in considerazione dell'utilizzo dei macchinari già presenti *in situ* e quindi a minimo impatto ambientale, si ribadisce la contrarietà alla realizzazione di strutture coperte per lo stoccaggio dei rifiuti;
- La Ditta Eureko ha comunque realizzato una serie di opere di mitigazioni ambientali per un miglior inserimento della struttura e ha fornito la disponibilità, con presentazione di planimetria, di realizzare ulteriori opere. Tra la documentazione presentata dal richiedente vi è inoltre la Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, resa ai sensi dell'art. 14 delle NTA del Parco, e relativa convenzione con le specifiche per le opere di inserimento ambientale proposte;

Fatte salve ulteriori verifiche ed autorizzazioni di Enti per legge interessati;

Considerata la necessità di rendere la delibera immediatamente eseguibile per esprimere parere in prossima ed imminente Conferenza di Servizi relativa alle opere in oggetto;

Visto il parere espresso dal Direttore del Parco Agricolo Sud Milano, dr Cristina Melchiorri, in data **2. 9. MAG. 2007**..... ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerato che la certificazione prevista dalle norme è da rilasciarsi, ai sensi del comma 4 art. 12 delle N.T.A. del P.T.C., entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza;

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Udito il relatore;

Con voti favorevoli 6, contrari //, astenuti // espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Pur considerata la relazione tecnica allegata in atti in cui si propone parere favorevole fortemente condizionato, di esprimere all'unanimità parere negativo, certificando parimenti la non conformità dell'intervento del PTC del Parco, in quanto l'impianto prevede l'ampliamento dei quantitativi di rifiuti trattati con una tipologia di rifiuti (rifiuti pericolosi e non pericolosi) non prevista per un ambito di cava. Si precisa infatti che, con delibera di Consiglio Direttivo n. 29/2005 del 27/9/2005 "Approvazione delle "Linee Guida per la localizzazione di attività di trattamento e smaltimento rifiuti, autodemolizione, centri per il riciclaggio, deposito e vagliatura inerti ecc., per aree comprese all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano" si è previsto che " specifica deroga può essere applicata nel caso d'installazione di attrezzature e impianti per il trattamento di macerie/inerti nell'ambito di "Aree di coltivazione di cave" (art. 45 delle NTA), e vincolate al permanere dell'attività estrattiva. Tale indicazione è quindi relativa al trattamento e smaltimento di inerti, escludendo quindi i rifiuti pericolosi;
- 2) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente;
- 3) la trasmissione del provvedimento al Comune di Peschiera Borromeo e alla Ditta Eureko S.r.l., con sede in Via Donizetti n. 49 in Milano;
- 4) di avvertire che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

Il Presidente, stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa, propone di dichiarare la presente **deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/00.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria

Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va

IL RAGIONIERE CAPO

IL DIRETTORE

Data.....

Data **2.8 MAG. 2007**



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI INZIATA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione, affissa all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. **29/06/07**

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: **10/07/07**
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
 per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. **16 LUG. 2007**

Esposta all'Albo pretorio dal **29/06** al **16/07/07**
senza seguito d'opposizione.

IL DIRIGENTE DELL'ARCHIVIO
GENERALE
